



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia Ogliastra

tel: 0782/32014 - fax: 0782/32751

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Ufficio di Servizio Sociale

Prot. n. 5384/ 26.07.2016

OGGETTO: Bando per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico – Anno 2016 – Legge 9 dicembre n.° 431 del 1998. Determinazione della direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica prot. n. 25385 rep. n. 738 del 05.07.2016. Determinazione del responsabile dell'area "Servizi al cittadino" n. 250 del 26.07.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 e ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 ove sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai titolari di contratti di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione..

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Villagrande Strisaili, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare sita nel Comune di Villagrande Strisaili a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti **da contratti di affitto regolarmente registrati**.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e indirizzate al Comune di Villagrande Strisaili, Ufficio di Servizio Sociale, dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune– Via Roma,1, **entro e non oltre il giorno 19.08.2016;**

Orario di apertura dell'ufficio di protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

ART. 1

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono:

- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villagrande Strisaili e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, cosiddette "20.000 abitazioni in affitto".

IL CONTRATTO DEVE:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

CAUSA DI ESCLUSIONE:

- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Sono esclusi i beneficiari che ricevono contributi provenienti da programmi di intervento simili.

ART. 2
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3
DETERMINAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale, alla presentazione in copia delle relative ricevute di pagamento del canone e di una copia del contratto di locazione registrato. In alternativa alle ricevute di pagamento si considera equivalente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge da parte del locante, attestante la percezione e gli importi dei canoni mensili ricevuti.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare e in ogni modo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario

L'ammontare del contributo da concedere a ciascun nucleo familiare posizionato in graduatoria è così determinato;

- **Fascia A:** L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

- **Fascia B:** L'ammontare di contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Si specifica che qualora l'importo trasferito dalla Regione Sardegna sarà insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del comune, lo stesso sarà ripartito in maniera proporzionale a tutti i beneficiari.

ART. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE – PUNTEGGI

Al fine della liquidazione del contributo, il Comune redigerà apposita graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti punteggi:

1) fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.	PUNTI 6
2) fascia B: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A ed inferiore ad € 14.162,00 (limite stabilito dalla Regione Sardegna per l'accesso all'edilizia sovvenzionata) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.	PUNTI 5

Per il punto 1)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
14%	Punti 0
Dal 15 al 20%	Punti 2
Dal 21 al 26%	Punti 4
Dal 27 al 32%	Punti 6
Dal 33 al 38%	Punti 8
Dal 39 al 44%	Punti 10
Dal 45 al 50%	Punti 12
Oltre il 50 %	Punti 14

(Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al **14%** per un ammontare massimo di **€ 3.098,74**)

Per il punto 2)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
24%	Punti 0
Dal 25 al 28%	Punti 2
Dal 29 al 32%	Punti 4
Dal 33 al 36%	Punti 6
Dal 37 al 40%	Punti 8
Dal 41 al 44%	Punti 10
Dal 45 al 50%	Punti 12
Oltre il 50%	Punti 14

(Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al **24%** per un ammontare massimo di **€ 2.320,00**)

A parità di punteggio complessivo si assegnerà un punto per ogni componente minorenni del nucleo familiare, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio e prederà la domanda del richiedente sorteggiato.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

- **Istruttoria delle domande:**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando. In caso di incompletezza delle stesse, si da atto che i richiedenti verranno invitati a presentare le rettifiche e/o variazioni del caso.

- **Formazione della graduatoria:**

Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente. La graduatoria viene pubblicata per 7 (sette) giorni all'Albo Pretorio e ne viene data comunicazione con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Villagrande Strisaili.

Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente per il giorno **19 AGOSTO 2016**

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli forniti dal comune, avendo cura di compilarla in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e il richiedente dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti.

Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio protocollo del Comune entro il termine sopraddetto.

Art. 7 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e ai relativi decreti di attuazione.

F.to Il responsabile del servizio
Sindaco P.A. Giuseppe Loi